

Codice DB1406

D.D. 17 marzo 2014, n. 602

R.D. 523/1904 E L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4626 per la costruzione di guadi sui rii Crues e Siletta in Groscavallo (TO), a servizio di una pista forestale. Richiedente: comune di Groscavallo (TO).

In data 24.07.13 il Comune di Groscavallo, C.F. 83000970018, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di un guado sul rio Crues a monte della loc. Surneiss, e di due guadi sul rio Siletta a monte della loc. Mea, a servizio della prevista pista forestale. I lavori consistono nella formazione di attraversamenti dei corsi d'acqua a "corda molle" in scavo, mediante fondazione in cls, posa di tubazioni di drenaggio in clsv del diametro di mm 600, battuto superiore in cls, muri d'immorsamento a monte, pavimentazione antierosiva a valle e locale imbottimento di sponde. Il tutto così come precisamente riportato sugli elaborati di progetto agli atti.

In data 03.03.14 -su richiesta del Settore scrivente di cui alla nota n 56449 del 02.09.13-, sono state acquisite modifiche ed integrazioni al progetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'arch. D. Ravicchio, del geom. G. Vivenza e geom. A. Giors, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalla relazione idraulica e geologica e da tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

La relazione di compatibilità delle opere con la fauna acquatica -redatta in base all'art. 12 della l.r. 37/2006 e della D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 s.m.i-, a firma del dott. M. Vitale, documenta che i regimi idrici dei rii di che trattasi hanno un tempo di assenza di acqua superiore a 120 giorni anno.

L'Amministrazione Comunale di Groscavallo con deliberazione della G. C. in data 14.02.14 n 9, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;

- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici e s.m.i;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 il Comune di Groscavallo all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell'alveo del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena;
- 3. a valle delle opere d'attraversamento dovranno essere realizzati taglioni ipogei in massi cementati, disposti trasversalmente all'alveo, aventi il piano d'appoggio posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo locale;**
4. a monte degli attraversamenti i muri di sponda dovranno essere risvoltati per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsati, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale;
5. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
6. i massi costituenti le opere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; i massi costituenti le opere potranno essere prelevati dall'alveo limitatamente ai quantitativi previsti; per i muri e la platea a valle i massi dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 kN;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. ad ultimazione dei lavori, in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza del pubblico transito, dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica dei manufatti, interdetto l'accesso all'area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all'eliminazione di situazioni di pericolo contingente che il caso richiederà;

10. ad ultimazione lavori dovranno essere installati, in zone adeguate in prossimità delle opere, idonei cartelli d'avviso con definizione dei livelli di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere prontamente sospesa l'agibilità degli attraversamenti e l'accesso all'area;
11. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica; detto piano-programma operativo dovrà far parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale;
12. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; dovranno essere acquisite informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
15. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
18. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
19. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
20. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i, le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole